

**Proposta di project financing  
per la gestione del sistema cimiteriale  
del Comune di Brugherio (MB),  
mediante concessione di servizi,**

ex combinato disposto di cui agli Art. 183 comma 15 e Art. 179 comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016.

## **BOZZA DI CONVENZIONE**



Luglio 2016

Convenzione

**Tra il Comune di Brugherio (MB) e \_\_\_\_\_ relativa**  
**alla concessione per la gestione del sistema cimiteriale, con**  
**lavori accessori di adeguamento normativo, manutenzione**  
**straordinaria e realizzazione nuove sepolture.**

\* \* \* \*

## SCRITTURA PRIVATA

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
 in Brugherio, sono comparsi i Signori:

1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_  
 Dirigente del settore \_\_\_\_\_ del Comune di  
 Brugherio, con sede in Brugherio (MB), Piazza Cesare Battisti n.  
 1, Codice Fiscale 03243880154, in nome e nell'interesse del  
 quale agisce ai sensi dell'articolo \_\_\_\_\_ del vigente  
 Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nel seguito  
 per brevità anche il "Comune o Concedente";

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire al presente  
 atto in rappresentanza di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
 Via \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, presso il quale è domiciliato e del quale  
 è \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, nel seguito,  
 per brevità, denominato anche il "Concessionario".

Premesso che

**a)** Il Ponte Cooperativa Sociale ONLUS, (C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_)

02517150963), con sede di Albiate (MB), Via Italia 3, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 183, c. 15, e 179, c. 3, d.Lgs. n. 50/2016, ha presentato al Comune di Brugherio una proposta relativa alla concessione di servizi pubblici per la gestione complessiva del sistema cimiteriale presso il Cimitero di Viale Lombardia e il Cimitero di Via San Francesco d'Assisi, comprendente anche lavori accessori inerenti specifici interventi di adeguamento normativo, di manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove sepolture.

**b)** Pertanto, in data \_\_\_\_\_, Il Ponte Cooperativa Sociale ONLUS, riservandosi comunque la facoltà di costituire in caso di aggiudicazione una "Società di progetto" ai sensi dell'art. 184 del citato d.Lgs. n. 50/2016, ha presentato al Comune di Brugherio i documenti costituenti la suddetta proposta, elaborata tenuto conto delle informazioni fornite dallo stesso Comune avuto particolare riguardo anche ai dati sulle operazioni cimiteriali effettuate negli ultimi anni.

Più nel dettaglio, i documenti costituenti la suddetta proposta sono:

- un progetto di fattibilità;
- una bozza di convenzione;
- un piano economico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 183, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016, contenente l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nel limite di cui al citato art.

183, comma 9, ultimo periodo;

- una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

**c)** La suddetta proposta è stata valutata fattibile ai sensi del citato art. 183, c. 15, ed il relativo progetto di fattibilità è stato posto in approvazione ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo art. 183, c. 15.

**d)** Previa definizione degli elementi necessari per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune di Brugherio ha indetto la gara di cui all'art. 183, c. 15, più volte citato, alla quale ha partecipato anche Il Ponte Cooperativa Sociale ONLUS, nella sua qualità di "promotore" ai sensi del medesimo art. 183, comma 15.

**e)** Esperita la procedura di gara di cui alla lett. d) che precede, a \_\_\_\_\_, è stata aggiudicata la concessione per la gestione dei servizi cimiteriali, con lavori accessori di manutenzione straordinaria e realizzazione nuove sepolture, oggetto della presente Convenzione.

**f)** Tenuto anche conto di quanto previsto agli artt. 165 e 182 del d.Lgs. n. 50/2016, i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli individuati nel "Piano Economico Finanziario" allegato sub A e indicati, esemplificativamente, all'art. 16 della presente Convenzione.

Tutto quanto premesso le Parti come sopra costituite:

Convengono e stipulano quanto segue

**Articolo 1- Premesse ed allegati.**

Le suesposte premesse e gli elaborati che, previa la loro sottoscrizione, vengono qui allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, hanno indotto le Parti contraenti a manifestare il loro consenso e rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volontà manifestata.

Le previsioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle, eventualmente in contrasto, stabilite dagli allegati alla stessa.

**Articolo 2- Oggetto della Convenzione.**

Il Comune affida al Concessionario in regime di esclusiva, che accetta, la Concessione relativa alla gestione dei servizi cimiteriali presso i Cimiteri Comunali di Viale Lombardia e di Via San Francesco d'Assisi, con lavori accessori di adeguamento normativo, manutenzione straordinaria e realizzazione nuove sepolture come *infra* meglio descritti, con oneri di progettazione, conformemente ai documenti costituenti la proposta di cui in premesse ed all'offerta economicamente più vantaggiosa presentata dal Concessionario stesso nella procedura di gara di cui alla lett. d) delle medesime premesse che precedono.

La predetta Concessione, pertanto, attiene alla gestione economico- funzionale dei servizi cimiteriali presso il Cimitero di Viale Lombardia e il Cimitero di Via San Francesco d'Assisi, per

tutta la durata della Concessione di cui al successivo articolo 3, comprensiva della manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali e delle loro pertinenze.

Quanto ai lavori accessori anch'essi affidati in concessione, fermo restando che gli interventi da realizzare sono quelli precisamente descritti negli elaborati grafici e discorsivi costituenti la suddetta proposta ed offerta e negli altri pertinenti elaborati richiamati nella presente Convenzione, e salvi rimanendo gli ulteriori elementi progettuali contenuti nella progettazione ancora da elaborare da parte del Concessionario, gli interventi stessi, in sintesi, consistono in:

- adeguamenti normativi delle strutture cimiteriali presso il Cimitero di Via San Francesco che attengono alla realizzazione di un "Giardino delle Rimembranze", di un ossario comune e di un cinerario comune;
- realizzazione di nuove sepolture;
- specifici interventi di manutenzione straordinaria urgenti delle strutture esistenti presso il Cimitero di Via San Francesco e il Cimitero vecchio di Viale Lombardia, secondo quanto meglio specificato negli elaborati progettuali di cui alla proposta ed offerta più volte richiamate.

Si da atto che i lavori di cui sopra sono strumentali, sotto i profili della manutenzione e dell'implementazione, alla gestione dei servizi pubblici affidati in concessione, già sussistenti, e,

pertanto, sono da qualificarsi come accessori nell'ambito della concessione stessa.

### **Articolo 3 – Durata della Concessione.**

La durata della Concessione è fissata in n. 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di consegna definitiva delle strutture cimiteriali presso le quali espletare i servizi oggetto di concessione, come attestata a mezzo del verbale di consegna di cui al successivo articolo 6, conformemente alle previsioni del piano economico finanziario allegato alla presente sub lettera A).

Qualora il rapporto di concessione cessasse per inadempimento del Comune ovvero il Comune revocasse la concessione per motivi di pubblico interesse saranno rimborsati al Concessionario il valore e/o i costi e/o le penali e/o quant'altro previsto dall'art. 176, d.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al Concessionario, gli enti finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi del citato art. 176, d.Lgs. n. 50 del 2016.

### **Articolo 4 – Patrimonio indisponibile.**

I Plessi Cimiteriali presso i quali realizzare i servizi oggetto di concessione sono siti in aree di proprietà del Comune di Brugherio, come di seguito identificate:

- quanto al Cimitero di Viale Lombardia, l'area è identificata al N.C.E.U. del Comune di Brugherio, Fg. \_\_ mapp.le

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ;

- quanto al Cimitero di Via San Francesco d'Assisi, l'area è identificata al N.C.E.U. del Comune di Brugherio, Fg. \_\_\_\_\_ mapp.le \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ;

#### **Articolo 5- Obblighi e diritti del Concessionario.**

In particolare compete al Concessionario:

- la gestione delle strutture cimiteriali e, in via generale, delle opere oggetto della Convenzione come meglio specificato all'art. 8 che segue e nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" allegato sub B), in conformità alla normativa vigente, con onere della manutenzione ordinaria delle medesime strutture cimiteriali e delle loro pertinenze;
- la progettazione, architettonica, strutturale ed impiantistica, e l'esecuzione dei lavori accessori, come sinteticamente descritti al precedente art. 2, in conformità agli elaborati progettuali di cui alla proposta richiamata in premesse ed all'offerta richiamate presentata in sede di gara dal medesimo Concessionario;
- la messa a disposizione all'organo incaricato delle verifiche per il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione degli operai e mezzi d'opera necessari per le operazioni finalizzate all'emissione del medesimo Certificato;
- l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla-osta per l'esercizio e l'utilizzazione delle opere realizzate nell'ambito dell'esecuzione dei lavori accessori di cui al



predetto art. 2;

- il rispetto, in ogni fase della concessione, di tutte le leggi, regolamenti e/o norme vigenti in materia, tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- T.U. sulle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. del 27.7.1934;

- Legge n. 130 del 30.3.2001;

- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. n. 285 del 10.9.1990;

- Regolamento Regione Lombardia in materia di Attività Funebri e Cimiteriali n. 6 del 9.11.2004, così come modificato dal Regolamento Regione Lombardia n. 1 del 6.2.2007;

- Regolamento Comunale di polizia mortuaria, approvato dal Consiglio Comunale di Brugherio con delibera n. 112 del 29.11.2002 e modificato con delibera del Consiglio Comunale di Brugherio n. 81 del 14.07.2003, fermo restando quanto pattuito con la presente Convenzione e quanto previsto nell'ambito dei documenti ad essa allegati e/o da essa richiamati;

- il rispetto, in ogni fase della concessione, di tutte le leggi, regolamenti, CCNL e norme vigenti di tutela dei lavoratori per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale e

antinfortunistica;

- la riconsegna di tutte le strutture, al termine del periodo di concessione;

- il pagamento di un canone ricognitorio annuale, per tutta la durata della concessione, pari a € 160.000,00 (euro centosessantamila/00), oltre IVA se dovuta - fatto salvo l'eventuale incremento o riduzione dello stesso canone come pattuito al successivo art. 12 - da versare in due rate semestrali di pari importo ciascuna (i.e. € 80.000,00 ciascuna, oltre IVA se dovuta), entro il termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del semestre al quale la rata si riferisce.

Inoltre, il Concessionario:

- prende in carico i documenti dell'archivio del Comune riguardanti le concessioni cimiteriali ed è responsabile degli stessi;
- si impegna a restituire i suddetti documenti alla scadenza della Concessione, nelle stesse condizioni e secondo la stessa classificazione in base alla quale sono stati consegnati, salvo quanto pattuito al successivo art. 8 in merito al servizio di informatizzazione che sarà prestato dal Concessionario stesso;
- si impegna a restituire al Comune, alla scadenza della concessione, tutti i documenti prodotti circa la gestione dei servizi cimiteriali oggetto della presente Convenzione.

E' in facoltà del Concessionario:

- a) affittare gli spazi destinati allo svolgimento di attività commerciali (quali attività di vendita di fiori, servizi accessori e/o complementari) a Enti e/o a privati ovvero gestire direttamente o indirettamente le attività commerciali, negli spazi a ciò dedicati, con esonero del Concessionario stesso in relazione al versamento di eventuali oneri inerenti l'occupazione di suolo pubblico in quanto da ritenersi già assolti mediante le prestazioni previste a suo carico in forza della presente Convenzione;
- b) previa autorizzazione del Comune, organizzare e fornire servizi accessori e/o complementari a pagamento, a favore di coloro che ne facessero richiesta.

#### **Articolo 6- Obblighi del Comune.**

Competono al Comune le seguenti attività:

- nomina del responsabile del procedimento;
- consegna al Concessionario delle strutture cimiteriali e delle aree di intervento per la realizzazione dei lavori accessori, libere da persone e cose ed immediatamente fruibili dal Concessionario stesso entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla firma del presente atto, previa la redazione di apposito verbale di consegna, nel quale saranno indicati anche eventuali vizi e/o difetti delle opere e/o strutture e/o accessori e/o pertinenze presenti nelle medesime aree, fermo rimanendo che ogni onere inerente l'eliminazione di tali

vizi e/o difetti sarà assunto esclusivamente da parte del Comune ove non incluso nell'ambito dei lavori accessori di cui al precedente art. 2;

- rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta, permessi, licenze, ecc., richiesti dal Concessionario, nel più breve tempo possibile, mediante anche l'utilizzo delle procedure semplificate previste dalle vigenti leggi;
- manutenzione straordinaria di tutte le strutture cimiteriali e loro relative pertinenze, fatti esclusivamente salvi gli specifici interventi di manutenzione straordinaria inclusi nell'ambito dei lavori accessori dedotti nella presente Convenzione, che competono al Concessionario come sopra previsto.

Ove, nel corso della durata della concessione, si rendesse necessaria la realizzazione di nuove aree e/o spazi- ulteriori rispetto a quelle dedotte nella presente Convenzione - da destinare a sepolture a sistema di inumazione o tumulazione per incremento della relativa domanda e/o opere di manutenzione straordinaria – ulteriori rispetto a quelle dedotte nella presente Convenzione - , i relativi lavori e la relativa gestione potranno essere affidati dal Comune al Concessionario in via diretta, se del caso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 175, d.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 7 - Termine iniziale e finale della gestione**

L'inizio della gestione dei servizi dedotti nella presente Convenzione decorre dalla data di consegna definitiva delle

strutture cimiteriali presso le quali espletare i servizi oggetto di concessione, come attestata a mezzo del verbale di consegna di cui al precedente articolo 6.

La gestione durerà 10 (dieci) anni decorrenti dal verbale di cui al comma 1.

### **Articolo 8 - Descrizione sintetica della gestione - Tariffe**

Il servizio e la gestione delle strutture cimiteriali, come già puntualmente descritti nell'allegata "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" alla quale le Parti rinviando, prevede, di massima, le prestazioni di seguito descritte, da svolgersi, in regime di esclusiva, presso il Cimitero di Viale Lombardia ed il Cimitero di Via San Francesco d'Assisi:

- l'apertura e la chiusura dei cimiteri con osservanza degli orari stabiliti e con verifica del corretto funzionamento dell'automatismo;

- l'espletamento del servizio di custodia e di vigilanza, nei limiti di cui alla citata "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione", anche mediante affidamento a terzi;

- l'espletamento del servizio di pulizia delle strutture cimiteriali e delle loro pertinenze, servizi rispetto ai quali il Concessionario si riserva la facoltà di affidamento a terzi;

- servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, anche mediante affidamento a terzi;

- la manutenzione delle aree verdi sia all'interno sia all'esterno delle strutture cimiteriali - e ciò limitatamente, quanto alle aree

esterne, alla zona compresa entro 1 metro lineare dal muro perimetrale di confine delle medesime strutture;

- la manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali e delle loro pertinenze;

- servizi aggiuntivi;

- servizio di illuminazione votiva;

- l'inumazione e la esumazione di salme in campi comuni;

- la tumulazione e la estumulazione delle salme;

- il recupero delle salme indecomposte durante l'attività di esumazione e/o di estumulazione;

- la costruzione di sepolture;

- la traslazione di salme;

- operazioni cimiteriali diverse a carico dei cittadini, come meglio specificato all'art. 21 del documento "Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione" allegato alla presente Convenzione;

- servizi di ricevimento dei cittadini;

- servizi di rilascio delle concessioni cimiteriali, dei rinnovi e delle proroghe;

- servizio di informatizzazione dei dati delle concessioni cimiteriali e pianificazione gestionale;

- servizi di ottimizzazione della gestione;

- servizio navetta interno al Cimitero di Via San Francesco d'Assisi, nei limiti di cui alla citata "Specificazione delle

caratteristiche del servizio e della gestione”, anche mediante affidamento a terzi;

- predisposizione di una proposta del Piano Regolatore Cimiteriale e, in prossimità della scadenza della Concessione, di una revisione di tale Piano Regolatore Cimiteriale, nei termini di cui alla citata “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”.

Quanto alle prestazioni di cui all’ultimo alinea che precede, si conviene che il Concessionario provvederà alla redazione, entro il primo anno di durata della Concessione, di una proposta di Piano Regolatore Cimiteriale, redatta secondo le norme vigenti, da sottoporre all’esame ed all’approvazione dell’Amministrazione Comunale.

Inoltre, nel corso dell’ottavo anno di durata della Concessione, il Concessionario predisporrà una proposta di revisione ed aggiornamento dello stesso Piano Regolatore Cimiteriale, anche alla luce degli interventi realizzati in forza della presente Convenzione e dell’andamento del servizio oggetto di Concessione sviluppatosi fino a quel momento. Ciò anche per consentire al Concedente la migliore valutazione delle opzioni gestionali al termine della Concessione stessa.

Avuto riguardo al servizio di apertura e chiusura dei Cimiteri, il Comune, entro e non oltre n. 15 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a dare comunicazione scritta al Concessionario dei relativi orari, fermo

restando l'orario del servizio di custodia e di vigilanza come previsto nella Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione allegata.

Il Comune si impegna a comunicare al Concessionario ogni eventuale variazione dei predetti orari di apertura e di chiusura, sempre per iscritto, con quantomeno n. 7 giorni di preavviso.

Come sopra stabilito, nell'esercizio dell'attività di gestione dei servizi cimiteriali, il Concessionario provvederà a concedere in uso aree e/o spazi per sepolture a sistema di inumazione o tumulazione conformemente alla normativa, anche locale, vigente, ivi compresi rinnovi, proroghe e "prevendite" nei limiti di legge, e ciò avuto riguardo sia alle aree e/o spazi sussistenti - ed idonei per tale fine - alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, sia alle aree e/o spazi di nuova realizzazione nell'ambito dell'esecuzione dei lavori accessori e/o dei servizi dedotti nella Convenzione stessa e nei documenti ad essa allegati e/o da essa richiamati.

La concessione in uso di aree e/o spazi da parte del Concessionario potrà riguardare tutte le aree e/o spazi avuto riguardo anche a quelli di seguito esemplificativamente indicati:

- tombe semplici;
- tombe doppie;
- tombe doppie con vestibolo;
- tombe quadruple;
- loculi colombari;



- ossari;
- cinerari;
- tombe di famiglia e cappelle di famiglia;
- tombe a giardino con cippo;
- campo comune.

Il Concessionario si impegna ad espletare l'attività di assegnazione delle concessioni in uso delle aree e/o spazi cimiteriali avendo cura di garantire il costante soddisfacimento della relativa domanda, dovendo garantire la disponibilità di spazi e/o aree appartenenti ad ognuna delle tipologie sopra indicate per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario, pertanto, è affidatario di tutte le operazioni cimiteriali e di tutti i servizi cimiteriali come sopra indicati, da svolgersi nel Cimitero di Viale Lombardia e nel Cimitero di Via San Francesco d'Assisi, che saranno realizzati dal medesimo Concessionario in regime di esclusiva - fatta eccezione per le operazioni ed i servizi da effettuarsi all'interno delle cappelle gentilizie - , nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario stesso, in relazione alle operazioni cimiteriali ed all'attività di assegnazione delle concessioni in uso delle aree e/o spazi cimiteriali nonché, in generale, in relazione ai servizi ad esso affidati, avrà la facoltà di incassare i relativi corrispettivi mediante applicazione delle tariffe specificate nel "Piano Tariffario" che si allega sub lett. C) e dalle quali sono esclusi eventuali bolli, diritti di Segreteria, spese di spedizione e postali

e/o qualsivoglia ulteriore onere fiscale ove non già previsto nel medesimo “Piano Tariffario” allegato. E’ fatta salva la facoltà del Comune di determinare modifiche al suddetto “Piano Tariffario”, ferma restando, in questo caso, la necessità di provvedere al riequilibrio economico-finanziario.

Avuto riguardo alle operazioni cimiteriali il cui onere non venga assunto dai familiari del defunto per irreperibilità e/o mancato interessamento, si conviene che le stesse saranno espletate a titolo gratuito da parte del Concessionario fino a concorrenza di un massimo di n. 200 (duecento) salme per tutta la durata decennale della concessione. Oltre tale soglia di n. 200 (duecento) salme, le operazioni e/o i servizi saranno posti a carico del Concedente sulla base delle tariffe di cui al “Piano Tariffario” allegato alla presente Convenzione scontate del 20%.

Rimane, in ogni caso, inteso che gli Uffici Comunali presteranno la massima collaborazione al fine di fornire tutte le informazioni ed i dati utili per il reperimento dei suddetti soggetti prioritariamente onerati del pagamento delle tariffe dovute in relazione alle operazioni cimiteriali, essendo fatta salva la collaborazione del Concedente anche al fine dell’espletamento di ogni attività consentita in termini di legge per il soddisfacimento del relativo credito in capo al Concessionario. In ragione degli esiti e/o degli andamenti della suddetta attività di indagine e/o di recupero del credito, tenuto conto anche delle esigenze di sepoltura via via sussistenti, le Parti concorderanno in buona

federe se proseguire nell'espletamento di tali attività ovvero se procedere ugualmente con le operazioni cimiteriali con oneri a carico del Concessionario ovvero del Concedente come sopra pattuito, con prevalenza della proposta di una o dell'altra Parte a seconda della competenza di tali oneri come disciplinata dalle suddette pattuizioni.

Tutte le tariffe di cui all'allegato "Piano Tariffario" saranno automaticamente adeguate sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'U.E. (IPCA), rilevato dall'ISTAT. L'adeguamento potrà avvenire annualmente a partire dal secondo anno di durata della Concessione.

In presenza di variazioni dei presupposti e/o delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione, avuto particolare riguardo ai presupposti e/o alle condizioni di equilibrio evidenziati nel piano economico-finanziario allegato alla presente Convenzione sub A), il Concessionario ha facoltà di proporre eventuali modificazioni delle tariffe come sopra determinate, modificazioni che il Comune sarà tenuto a valutare ove necessario al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio.

Il Concessionario si riserva la facoltà di modificare, previo assenso del Comune, le modalità dei servizi e della gestione inerenti le strutture cimiteriali al fine di soddisfare nuovi e sopravvenuti bisogni.

Le Parti concordano che il Concessionario non assume alcun onere in relazione alla cremazione salvo quanto dedotto nella presente Convenzione e negli allegati Studio di Fattibilità e Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione.

#### **Articolo 9 – Progettazione dei lavori accessori.**

Il progetto esecutivo dei lavori accessori come sinteticamente descritti al precedente art. 2 - conforme alle previsioni di cui agli elaborati progettuali dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara - dovrà essere redatto e sottoposto al Comune nel termine di 90 (novanta) giorni dalla avvenuta stipula della presente Convenzione.

Il progetto esecutivo, conforme alle norme che si applicano ai lavori pubblici, dovrà essere corredato da un programma operativo dei lavori con cronoprogramma che assicuri la riduzione al minimo dei pregiudizi e dei rischi per le persone e i beni pubblici e privati, nonché il disturbo ambientale.

Il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilità delle opere realizzate, ove prescritta.

Il Concessionario e l'Impresa esecutrice, qualora diversa dal Concessionario, saranno obbligati ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per le opere pubbliche e in particolare a redigere il piano di sicurezza del cantiere.

Le Parti danno atto dell'applicabilità dell'art. 1664, c. 3, cod. civ., anche per lo specifico caso di eventuali problematiche o difficoltà attinenti alla superficialità della falda idrica, con riferimento alle aree destinate alla realizzazione dei lavori accessori presso i Cimiteri ed, in particolare, alle aree destinate alla realizzazione delle tombe ipogee, fermo restando che il Concessionario potrà rivendicare un equo compenso, anche attraverso la revisione del piano economico-finanziario, ove si renda necessaria, a titolo meramente esemplificativo, l'impermeabilizzazione delle sepolture o, comunque, ove la propria prestazione risulti più onerosa.

Rimane inteso che, in caso di ritardo colpevole, attestato dal RUP, nella predisposizione del progetto definitivo e/o del progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione, sarà applicata, a carico del Concessionario, una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille delle spese di progettazione e comunque complessivamente non superiore a 10% delle spese stesse, sempre che tale ritardo comporti un corrispondente ritardo rispetto ai tempi di ultimazione dei lavori come convenuti nell'ambito della presente Convenzione.

#### **Articolo 10 – Esecuzione dei lavori accessori.**

Fermo rimanendo che le opere da realizzare in esecuzione dei lavori accessori anch'essi affidati in concessione sono quelle indicate all'art. 2 che precede, la realizzazione delle stesse opere sarà ripartita negli anni di durata della Concessione come di

seguito meglio specificato.

I lavori da eseguirsi nell'ambito di ciascuna annualità nella quale gli stessi lavori sono previsti sono puntualmente descritti negli elaborati grafici e discorsivi costituenti la proposta come richiamata nelle premesse che precedono e l'offerta presentata nella gara di cui alla lett. d) delle medesime premesse nonché negli altri elaborati allegati alla presente Convenzione e/o richiamati in essa. In particolare:

A. nel primo anno di durata della Concessione, verranno realizzate le seguenti opere accessorie:

- opere di adeguamento normativo e cordonature, per un importo di circa € 50.000,00 (presso il Cimitero di Via San Francesco d'Assisi);
- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo a giardino;
- blocco di n. 96 cinerari;
- manutenzioni straordinarie per un importo di circa € 55.000,00 (presso il Cimitero di Viale Lombardia);

B. nel secondo anno di durata della Concessione verranno realizzate le seguenti opere accessorie:

- manutenzioni straordinarie per circa € 113.000,00 (presso il Cimitero di Via San Francesco d'Assisi);

C. nel terzo anno di durata della Concessione verranno realizzate le seguenti opere accessorie:

- blocco di n. 96 cinerari;
- campo comune per n. 60 posti salma;

	- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo a giardino;	
	- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo tradizionale;	
	D. nel quinto anno di durata della Concessione verranno	
	realizzate le seguenti opere accessorie:	
	- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo a giardino;	
	- n. 10 tombe a terra doppie con vestibolo tradizionale;	
	- campo comune per n. 60 posti salma;	
	- Blocco di n. 96 cinerari;	
	E. nel settimo anno di durata della Concessione verranno	
	realizzate le seguenti opere accessorie:	
	- campo comune per n. 60 posti salma;	
	- blocco di n. 96 cinerari;	
	F. nel nono anno di durata della Concessione verranno	
	realizzate le seguenti opere accessorie:	
	- campo comune per n. 60 posti salma;	
	- blocco di n. 48 cinerari.	
	Il lavori avranno inizio previa consegna, anche parziale, purché	
	sufficiente a dare inizio ai lavori medesimi in relazione alle	
	previsioni progettuali e al programma operativo, delle aree di	
	intervento e di impianto del cantiere, da attestarsi con verbale	
	redatto in contraddittorio.	
	I lavori da eseguirsi nel primo anno di durata della Concessione	
	dovranno avere inizio entro e non oltre 90 (novanta) giorni	
	decorrenti dall'approvazione del progetto esecutivo ovvero dalla	
	relativa validazione ai sensi di legge ove il progetto esecutivo non	

necessiti di una delibera di approvazione.

Gli interventi da eseguirsi nei successivi anni di durata della Concessione avranno inizio nella data dell'anno di competenza come sopra individuato secondo gli accordi che, di volta in volta, saranno assunti tra il Concedente ed il Concessionario.

L'inizio degli interventi da realizzare in ciascun anno di durata della Concessione nel quale gli stessi interventi sono previsti sarà accertato con verbale da redigere in contraddittorio tra le Parti e la relativa ultimazione, anch'essa da accertare con verbale redatto in contraddittorio, dovrà avvenire entro i tempi come sopra stabiliti.

Dalla data di ultimazione dei lavori accertata come sopra pattuito, decorrerà il termine per il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, se necessario *ex lege*.

Nel caso di mancato rispetto dei termini finali sopra indicati per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno di ritardo verrà applicata al Concessionario una penale pari allo 0,3 per mille del valore di stima delle opere per la cui esecuzione si sia verificato il ritardo, così come risultante dal progetto, fino ad un ammontare complessivamente non superiore al 10% di detto valore.

**Articolo 11 - Direzione Lavori – Certificato di Regolare Esecuzione.**

Le opere di cui ai lavori accessori sommariamente descritti al precedente art. 2, da realizzarsi con le modalità e la ripartizione negli anni come stabilito al precedente art. 10, saranno eseguite



sotto la Direzione di un tecnico abilitato, designato dal Concessionario, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima dell'inizio dei lavori. Tale tecnico potrà essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione venga preventivamente comunicata al Comune.

Il Direttore dei Lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste dall'art. 101, d.Lgs. n. 50/2016, impartendo gli ordini e le direttive occorrenti al fine di realizzare le opere a regola d'arte ed in conformità ai progetti ed alle prescrizioni contrattuali.

Il Direttore dei Lavori, inoltre, provvederà alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere realizzate in forza del precedente art. 2, ove necessario *ex lege*.

Il Concessionario dovrà eseguire tutti i lavori e le opere che, nell'ambito della progettazione approvata, saranno ritenuti necessari al fine dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La realizzazione dei lavori sarà controllata dal Comune, attraverso il Responsabile del procedimento ed i suoi diretti collaboratori che avranno libero accesso ai cantieri, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Concessionario manleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all'esecuzione dei lavori stessi così come in ordine alla esecuzione dei servizi affidati in concessione, responsabilità che vengono pertanto per

intero da esso Concessionario assunte.

**Articolo 12 – Ammontare degli investimenti – canone.**

L'ammontare complessivo degli investimenti necessari per la gestione e per l'esecuzione dei lavori accessori è pari ad € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), come risulta anche dal Piano Economico-Finanziario allegato sub A), fermo restando che gli oneri relativi alla fase di predisposizione della proposta di cui in premesse ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 ammontano a € 60.000,00 (sessantamila/00), oltre IVA, come indicato nel medesimo Piano Economico-Finanziario.

Le opere da realizzarsi in forza della presente Convenzione, come pure le strutture cimiteriali già esistenti alla data della sottoscrizione della Convenzione medesima, per tutta la durata della Concessione:

- sono detenute in uso/godimento dal Concessionario il quale potrà utilizzare le stesse solo per i fini e con i modi stabiliti dalla presente Convenzione;
- sono in ogni caso gravate, anche nei confronti di terzi, da vincolo di uso pubblico da esercitarsi ai sensi della presente Convenzione.

Allo scadere della Concessione le suddette opere verranno restituite a titolo gratuito dal Concessionario al Comune nello stato di fatto in cui verranno a trovarsi giuste le disposizioni di cui alla presente Convenzione.

Si da atto che il corrispettivo spettante al Concessionario

consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi dedotti nella presente Convenzione, per tutta la durata della concessione come pattuita al precedente art. 3.

Il Concessionario, come stabilito all'art. 5 che precede, è tenuto a versare a favore del Concedente un canone ricognitorio, per tutta la durata della concessione, pari a € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) annui, oltre IVA se dovuta, fermo restando che il relativo pagamento dovrà avvenire mediante due rate semestrali di pari importo ciascuna (i.e. € 80.000,00 ciascuna, oltre IVA se dovuta), entro il termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del semestre al quale la rata si riferisce.

Si conviene che l'importo del suddetto canone ricognitorio sarà incrementato ovvero ridotto in ragione dell'ammontare degli incassi (al netto dell'IVA) effettivamente percepiti e derivanti – esclusivamente – dai rinnovi delle concessioni cimiteriali di aree e/o spazi per sepolture a sistema di inumazione o tumulazione (esclusi, pertanto, gli incassi derivanti dal rilascio di nuove concessioni e/o dagli altri servizi e operazioni cimiteriali), secondo quanto di seguito pattuito:

A) il canone ricognitorio per l'importo annuo sopra stabilito sarà incrementato del 30% (trenta per cento) dei maggiori incassi come sopra maturati ed effettivamente percepiti rispetto all'ammontare annuo degli stessi incassi risultante

dal Piano Economico-Finanziario allegato sub A;

ovvero

B) il canone ricognitorio per l'importo annuo sopra stabilito sarà ridotto del 50% (cinquanta per cento) dei minori incassi, come sopra maturati ed effettivamente percepiti, rispetto all'ammontare annuo degli stessi incassi risultante dal Piano Economico-Finanziario allegato sub A.

Si da atto e si conviene che l'ammontare degli incassi risultante dal Piano Economico-Finanziario, da assumere come riferimento ai fini dell'incremento o della riduzione del canone ricognitorio, è al netto dell'IVA e che il medesimo ammontare sarà annualmente adeguato sulla base dell'indice IPCA dell'ISTAT, a partire dal secondo anno di durata della concessione.

Rimane inteso che, al fine di consentire ogni opportuna verifica in merito al calcolo dell'incremento ovvero della riduzione del canone ricognitorio come sopra pattuito, il Concessionario si impegna ad esibire al Comune la propria documentazione contabile da cui risulti l'ammontare degli incassi (al netto dell'IVA) derivanti dall'espletamento del servizio dedotto nella presente Convenzione, avuto specifico ed esclusivo riguardo agli incassi derivanti dai rinnovi delle concessioni cimiteriali di aree e/o spazi per sepolture a sistema di inumazione o tumulazione. Il Concessionario assolverà il proprio impegno di esibizione della documentazione contabile a fronte della richiesta scritta del Comune, entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi ad ogni

scadenza annuale della presente Convenzione, al fine di consentire la suddetta verifica antecedentemente alla scadenza del termine per il pagamento della seconda rata del canone ricognitorio, in modo che attraverso tale seconda rata sia effettuato ogni dovuto conguaglio.

Anche ai fini di cui all'art. 106, d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le Parti convengono la preventiva accettazione della cessione a terzi degli eventuali crediti del Concessionario nei confronti del Comune riconducibili alla presente Convenzione, avuto particolare riguardo alla cessione a favore di istituti di credito.

### **Articolo 13 - Garanzie.**

Il Concessionario è tenuto a rilasciare idonee garanzie fideiussorie secondo quanto stabilito dall'art. 103 del citato d.Lgs n. 50/2016, a copertura dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori accessori dedotti nella presente Convenzione. Tali garanzie dovranno essere fornite al Comune quantomeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio di ciascun intervento annuale secondo la programmazione stabilita al precedente art. 10, per un importo pari al 10% dell'ammontare dei lavori annualmente programmati, in conformità al citato art. 103 (fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del medesimo d.Lgs.).

Fermo restando che ciascuna garanzia fidejussoria cesserà di avere effetto e verrà svincolata ai sensi del predetto articolo, rimane inteso che:

- nel contratto fidejussorio di cui sopra sarà inserita la specifica clausola che impegna l'Istituto fidejussore a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e con operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune e senza attendere la pronuncia del Giudice;
- la fidejussione potrà essere sostituita con depositi cauzionali di uguale ammontare in contanti o in titoli del debito pubblico dello Stato al portatore o garantiti dallo Stato, secondo il corso del giorno del deposito, i cui interessi eventuali saranno a favore del depositante.

Il Comune potrà attingere dal deposito cauzionale in ogni caso di inadempimento che provochi danni economici o in caso di applicazione di penali, come stabilito nella presente Convenzione e nei relativi allegati.

Conformemente alle previsioni di cui all'art. 183, c. 13, d.Lgs. n. 50/2016, a garanzia del pagamento delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi affidati in concessione, da parte del concessionario è dovuta una ulteriore cauzione da prestarsi all'atto della stipula della presente Convenzione nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio – avuto riguardo al suo valore medio - come risultante dal Piano Economico

Finanziario allegato e con le modalità di cui all'articolo 103, del medesimo d.Lgs.. Rimane inteso che la garanzia può essere fornita dal fideiussore anche per periodi di tempo inferiori alla durata della Concessione, purché la stessa garanzia sia rinnovata da parte del Concessionario – non essendo previsto uno specifico obbligo a carico del fideiussore in questo senso e non potendo subire l'escussione della polizza in caso di mancato rinnovo - in modo tale che sia garantita la costante copertura per tutta la predetta durata.

Prima dell'esecuzione dei lavori accessori, anch'essi affidati in concessione, relativi a ciascun intervento annuale, l'impresa esecutrice provvederà a stipulare polizze per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR – Contractor All Risks"), conformemente a quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, valide per tutta la durata dei lavori relativi a ciascun intervento annuale e per una somma assicurata pari all'importo degli stessi lavori, fermo restando che il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Rimane inteso che tali polizze dovranno includere anche i danni causati al Comune, ai beni, ai dipendenti e consulenti del Comune stesso ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione dell'opera.

#### **Articolo 14 - Inadempienze.**

In caso di inadempienza da parte del Concessionario a quanto previsto dalla presente Convenzione, ferme restando le diverse sanzioni previste dalla vigente legislazione, il Comune, previa diffida, potrà sospendere l'esecuzione della gestione ovvero dei lavori.

Avvenuto l'adempimento saranno prontamente revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori o della gestione.

Nel caso in cui l'inadempimento del Concessionario dovesse verificarsi durante la gestione, ove se ne verifichino i presupposti, potranno essere applicate anche le penali meglio precisate nella Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione allegata, fermo restando che l'applicazione della penale dovrà essere preceduta dalla contestazione scritta indirizzata a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC, dal Comune al Concessionario, con indicazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della medesima contestazione per formulare controdeduzioni ovvero per provvedere all'adempimento. La penale, pertanto, potrà essere applicata soltanto nel caso in cui, entro il termine indicato nella contestazione del Comune, il Concessionario non abbia provveduto a formulare controdeduzioni fondate ovvero non abbia provveduto all'adempimento.

#### **Articolo 15 - Modalità di riconsegna al termine della concessione.**



Al termine della durata del periodo di concessione, il Concessionario dovrà consegnare al Comune le opere e gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo delle strutture.

Di ciò sarà redatto verbale in contraddittorio tra le parti.

#### **Articolo 16 – Equilibrio economico finanziario e riequilibrio.**

Tenuto conto dell'art. 165, comma 6, e dell'art. 182, comma 3, del d.Lgs. 50/16, il Concessionario dichiara che, nello sviluppo del piano economico-finanziario allegato sub lettera A, sono stati autonomamente considerati i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario, tra i quali:

(i) i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessari per dare esecuzione alla presente Convenzione;

(ii) i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori dedotti nella presente Convenzione;

(iii) i costi di costruzione come previsti nello Studio di Fattibilità sopra citato;

(iv) l'ammontare complessivo dell'investimento come indicato all'art. 12;

(v) l'importo dei ricavi derivanti dall'erogazione dei servizi prestati come dedotti nella presente Convenzione;

(vi) i costi di gestione;

(vii) i costi riconducibili agli oneri finanziari;

(viii) la durata della gestione, pari ad anni 10, con la decorrenza sopra stabilita;

(ix) l'ammontare del canone ricognitorio annuale.

Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario, quali eventi destabilizzanti o eventi favorevoli come *infra* meglio definiti, che incidano sull'equilibrio del piano economico-finanziario determinandone una lesione, comporterà la revisione dello stesso piano mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, ferma restando la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative alla presente Convenzione.

Per Evento Destabilizzante si intende ogni evento che incida in modo pregiudizievole sui presupposti e sulle condizioni di equilibrio economico-finanziario come sopra indicate, avuto particolare riguardo a:

- ogni fatto del Comune di cui alla successiva definizione;
- ogni evento o circostanza di forza maggiore come da successiva definizione;
- ogni norma di legge o regolamento ovvero ogni disposizione normativa cogente sopravvenuta, ogni circostanza sopravvenuta non imputabile al Concessionario che:

- a) incida sulle condizioni e sui presupposti di equilibrio economico-finanziario incidendo in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per l'esecuzione dei servizi e dei lavori e dedotti nella presente Convenzione, sulla

gestione economica o sulla funzionalità dei servizi affidati in concessione, ovvero sui ricavi previsti in funzione dell'espletamento di tali servizi;

b) renda necessarie varianti progettuali e/o in corso d'opera, comprese le eventuali varianti riconducibili a problematiche o difficoltà attinenti alla superficialità della falda idrica, con particolare riferimento all'area destinata alla realizzazione delle tombe ipogee;

c) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai ricavi commerciali e/o alle altre voci di costo o di ricavo previste nel piano economico finanziario allegato;

- ogni ritardo nella realizzazione dei lavori che possa pregiudicare l'ultimazione dei lavori stessi o ritardare l'avvio della gestione anche delle parti di nuova costruzione, dovuto a causa non imputabile al Concessionario;

- il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, permessi per un periodo superiore a 60 giorni per causa non imputabile al Concessionario;

- l'annullamento e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, permessi per causa non imputabile al Concessionario;

- l'affidamento al Concessionario di lavori complementari o di servizi complementari.

Per fatto del Comune si intende:

- l'inadempimento del Comune alle proprie obbligazioni ai sensi

della presente Convenzione;

- un fatto imputabile alla Pubblica Amministrazione (compreso il Comune) che dia luogo a ritardo nel rilascio di una autorizzazione o provvedimento necessario per l'esecuzione della presente Convenzione;

- un fatto imputabile al Comune o, in genere, ad altre Pubbliche Amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

- un atto compiuto dal Comune che determini variazione, anche rispetto alle modalità ed alle condizioni per la gestione, che abbia incidenza pregiudizievole con conseguente peggioramento dei presupposti e delle condizioni dell'equilibrio economico-finanziario.

Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione tra cui, a titolo esemplificativo:

- Guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni e guerre civili;

- Atti di terrorismo o sabotaggio;

- Tumulti ed occupazioni delle aree su cui insistono i Plessi Cimiteriali e/o presso le quali effettuare i lavori accessori o altri atti violenti di terzi non imputabili alla società concessionaria o alla sua organizzazione aziendale tali da impedire le normali attività realizzative e gestionali;

- Scioperi di categoria su base nazionale o provinciale, sabotaggi o atti di scioperanti;

- Indisponibilità delle aree per causa imputabile al Comune o comunque non imputabili al Concessionario;

- Indisponibilità di fonti energetiche;

- Espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate da autorità governative civili, militari non dipendenti da fatto del Concessionario;

- Catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a mezzi e vie di trasporto, non imputabili alla negligenza del Concessionario;

- Inquinamenti che necessitino di bonifica delle aree;

- Reperti archeologici.

Per Evento favorevole si intende ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole e comporti miglioramento nei presupposti di equilibrio del piano economico finanziario.

Rimane inteso che la verifica delle circostanze indicate ai precedenti punti sarà effettuata dal Comune in contraddittorio con il Concessionario mediante apposito verbale e che si procederà al Riequilibrio come sopra stabilito nel caso in cui il parametro denominato T.I.R. (tasso interno di rendimento) del piano economico-finanziario allegato alla presente Convenzione sub lettera A), per effetto di un Evento Destabilizzante o di un

Evento Favorevole come sopra definiti, subisca una variazione superiore al 10 (dieci) % del relativo valore indicato nel predetto piano e, pertanto, il T.I.R. risulti, rispettivamente, inferiore al \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) % o superiore al \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) % a seguito di tale variazione.

Ferme restando le definizioni sopra riportate, si conviene tra le Parti che, entro 60 giorni dalla scoperta del verificarsi del detto Evento Destabilizzante - o nel maggior termine ritenuto opportuno di comune accordo - ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 60 giorni dalla relativa richiesta scritta del Comune - o nel maggior termine ritenuto opportuno di comune accordo -, il Concessionario procederà, di concerto con il Comune stesso, ad un ricalcolo del piano economico finanziario tenendo conto dell'impatto del medesimo Evento che ha dato luogo alla lesione dell'equilibrio, in modo da illustrare lo stato dell'equilibrio economico-finanziario dopo l'Evento stesso.

Il Concessionario trasmetterà tempestivamente al Comune copia del piano economico finanziario così ricalcolato e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della lesione dell'equilibrio.

Rimane inteso che ove il suddetto Evento determini un mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Comune.

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del piano economico finanziario ricalcolato, il Comune ed il Concessionario

procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie della Concessione e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione e ne concorderanno la revisione che, a titolo esemplificativo, potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

a) il riconoscimento di un "prezzo" ex artt. 165, c. 2, e 180, c. 6, d.Lgs. n. 50/2016, a favore del Concessionario, ovvero

b) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo, ovvero

c) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della concessione, ovvero

d) la rideterminazione delle opere e/o dei servizi da realizzare in forza della presente Convenzione,

e) la rideterminazione degli importi dovuti dal Concessionario al Comune in forza della presente Convenzione,

f) la revisione delle tariffe,  
sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario a livelli rilevati alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio.

In mancanza della predetta revisione del piano economico-finanziario il Concessionario potrà recedere dalla concessione.

Nel caso di recesso del Concessionario si applicano le disposizioni dell'art. 176, primo comma, lettere a) e b), e secondo comma, del d.Lgs. n. 50 del 2016.

#### **Articolo 17 – Società di progetto.**

Per le finalità previste dall'art.184 del d.lgs. n.50/2016, il

Concessionario può costituirsi nella forma della società di progetto.

Il capitale sociale della società deve essere quantomeno pari al minimo stabilito dal Codice Civile per la tipologia di società prescelta.

Si rinvia alle disposizioni di legge per quanto non prescritto nel presente articolo.

**Articolo 18 – Sospensione o mancato espletamento del servizio.**

I servizi cimiteriali affidati in concessione sono da considerarsi ad ogni effetto attinenti a servizio pubblico e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.

In caso di sciopero regolamentare proclamato per una sola giornata lavorativa, il Concessionario si impegna a darne preventiva comunicazione al Comune almeno ventiquattro ore prima.

Devono comunque essere garantiti i servizi essenziali, in ossequio alla normativa in materia vigente, con particolare riferimento alla legge n. 146/90.

La comunicazione di sospensione del servizio per sciopero deve essere disposta, in ogni caso, con il maggior preavviso possibile, sia al Comune che alla cittadinanza, con ogni mezzo utile allo scopo, anche con l'affissione di manifesti sul territorio comunale.

La comunicazione di sospensione del servizio deve in ogni caso



contenere informazioni sulle modalità del suo svolgimento in forma ridotta.

#### **Articolo 19 - Spese.**

Tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione e sue conseguenti sono a carico del Concessionario che richiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.

#### **Articolo 20 - Controversie.**

Tutte le controversie che dovessero sorgere dalla interpretazione, esecuzione, scioglimento della presente Convenzione e del sottostante rapporto giuridico con essa dedotto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o Amministrativa, secondo le rispettive competenze.

#### **Articolo 21 - Clausola di collaborazione.**

Le Parti si impegnano a concordare ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione di questa Convenzione, che nel comune interesse e vantaggio consenta il più sollecito, sicuro ed economico espletamento della concessione.

#### **Articolo 22 – Tracciabilità.**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., dandosi atto che, nel caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1456, cod. civ..

Allegati:

#### **A) Piano Economico Finanziario**

**B)** Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

### C) Piano tariffario

## Il Comune

## Il Concessionario